



Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Sezione Sesta Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice **Dott. Mario Tuttobene** ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al R.G. n. 12163 /2018

promossa da

██████████ ██████████ con domicilio in Genova Via ██████████ n.
36/2 presso il difensore avv. ██████████ ██████████ ██████████
██████████

contro

██████████ ██████████ SRL, con domicilio in ██████████
██████████ GENOVA presso il difensore avv. ██████████ ██████████

e con intervento di

██████████ SRL corrente in Rapallo e domiciliata in Genova presso i
difensori Avv. ██████████

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per ██████████ ██████████

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
revocare il decreto ingiuntivo opposto, e, previa rimessione in istruttoria in
accoglimento delle istanze tutte formulate in corso di giudizio, da aversi qui
per ribadite e richiamate integralmente, con speciale riguardo per il



- supplemento di CTU, 1. in via preliminare, accertare, anche ai sensi dell'art. 1419 §1 c.c., la nullità dell'intera fide-iussione prestata dall'Avv. [REDACTED] e pertanto mandarlo assolto da ogni avversa domanda;
2. in immediato subordine, dichiarare la nullità di tutte e sole le clausole di cui ai provvedimenti della Banca d'Italia nn. 12/1994 e 55/2005 (esclusione dell'obbligo di comunicazionial garante sullo stato del debito garantito; solve et repete; efficacia probatoria piena dellescritture contabili della banca; postergazione di regresso o surroga all'integrale soddisfazionedidi [REDACTED] o suoi aventi causa; sopravvivenza all'invalidità dell'obbligazione principale; reviviscenza della garanzia in caso di annullamento o revoca dei pagamenti già eseguiti), nonché della deroga all'art. 1957 c.c., quest'ultima anche per contrarietà all'ordine pubblico, con conseguente liberazione del fideiussore per intervenuta decadenza;
3. nel merito, accertare che le somme ascritte al rapporto n. 29063/03 non attengono al mutuoquo de agitur, contraddistinto dal n. 29063/00, e comunque risultano prescritte perché estra-nee al (preteso) atto interruttivo 4 maggio 2010;
4. inoltre, accertare e dichiarare che alla data in cui la risoluzione sarebbe stata intimata – se-condo le prospettazioni avversarie e ferma la mancanza di prova – essa mutuataria era in re-gola con i pagamenti, con le conseguenze del caso sul quantum debeatur;
5. riguardo ai tassi di interesse applicabili al rapporto, accertare e dichiarare
- a) in primo luogo la nullità della complessiva stipulatio usurarum;
 - b) in subordine la generale indeterminabilità per mancanza di ogni informazione sul rendi-mento delle obbligazioni [REDACTED] assunte a parametro;
 - c) in ulteriore subordine, i tassi dovuti a norma di contratto per tutto il corso del rapporto, fin dal suo inizio, ferma la necessità di far coincidere i moratori con i corrispettivi ai sen-si dell'art. 1224 §1 c.c. come già rilevato in corso di causa; per ogni caso di indetermina-bilità supplire applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c. o, dopo la rispettiva entrata invigore, quello sostitutivo ex L. 154/92 / art. 117 TUB, mantenendo sempre la natura va-riabile del tasso di interesse;
6. in presenza di versamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto in tale data, disporre l'imputa-zione ai sensi dell'art. 10 ultimo periodo del capitolato di mutuo, con nullità del “pagamentodel 5%” ivi previsto, per difetto di causa;
7. all'esito, condannare la controparte legittimata al pagamento di quanto risultasse a creditodella mutuataria, oppure contenere la condanna di quest'ultima entro i limiti del minor credi-to ut supra accertato. Vinte le spese.



Per [REDACTED]

Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria istanza disattesa e previe le declaratorie tutte del caso, ferma la riserva di appello formulata in relazione alla sentenza non definitiva n. 977/20,

- a. respingere la presente opposizione in quanto inammissibile, prescritta per le ragioni dette in narrativa, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, per l'effetto confermare l'opposto decreto;
- b. in ogni caso, accertare e dichiarare e conseguentemente condannare il Signor [REDACTED], al pagamento della somma di € 302.350,32 oltre interessi dalla messa in mora al saldo al tasso legale (e/o altra meglio vista e ritenuta in corso di causa);
- c. in via incidentale, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudicante ritenesse ammissibile e validamente compiuto il disconoscimento della sottoscrizione dell'avviso A/R, doc. A_6 dell'esponente, dato atto che [REDACTED] S.r.l. intende avvalersi del documento, ex artt. 214 ss c.p.c. accertare e dichiarare la autenticità della sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento con ogni consequenziale provvedimento sul punto;
- d. sempre in via incidentale respingere ogni domanda relativa alla querela di falso, dichiarando il documento contestato pienamente valido ed efficace e vincolante il querelante;
- e. dichiarare l'inammissibilità dell'intervento spiegato da [REDACTED] S.r.l.;
- f. in via subordinata rispetto a quanto sub e) rigettare ogni pretesa della stessa verso l'esponente in quanto prescritta, infondata e comunque non provata;
- g. tutto ciò con vittoria di spese e competenze di causa.

Per [REDACTED] srl:

Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,

previa rimessione in istruttoria in accoglimento delle istanze tutte formulate in corso di giudizio, daaversi qui per ribadite e richiamate integralmente, con speciale riguardo per il supplemento di CTU,

1. in via preliminare, dichiarare ammissibile l'intervento spiegato da "[REDACTED] S.r.l." anche ri-guardo alle domande ivi proposte, salva se del caso



l'integrazione del contraddittorio con l'individuando soggetto che dovrebbe rispondere per la posizione di [REDACTED] se essa risul-tasse a debito;

2. precisare, in particolare, che si tratta di domande di accertamento del saldo finale del rappor-to e conseguente condanna, non già di ripetizione dei singoli pagamenti, con conseguente ri-getto delle avverse eccezioni fondate sul presupposto contrario;

3. nel merito, accertare che le somme ascritte al rapporto n. 29063/03 non attengono al nutuo quo de agitur, contraddistinto dal n. 29063/00, e comunque risultano prescritte perché estra-nee al (preteso) atto interruttivo 4 maggio 2010;

4. inoltre, accertare e dichiarare che alla data in cui la risoluzione sarebbe stata intimata – se-ondo le prospettazioni avversarie e ferma la mancanza di prova – essa mutuataria era in re-gola con i pagamenti, con le conseguenze del caso sul quantum debeatur;

5. riguardo ai tassi di interesse applicabili al rapporto, accertare e dichiarare

a) in primo luogo la nullità della complessiva stipulatio usurarum;

b) in subordine, la generale indeterminabilità per mancanza di ogni informazione sul rendi-mento delle obbligazioni [REDACTED] assunte a parametro;

c) in ulteriore subordine, i tassi dovuti a norma di contratto per tutto il corso del rapporto,

fin dal suo inizio, ferma la necessità di far coincidere i moratori con i corrispettivi ai sen-si dell'art. 1224 §1 c.c. come già rilevato in corso di causa; per ogni caso di indetermina-bilità supplire applicando il tasso legale ex art. 1284 c.c. o, dopo la rispettiva entrata invigore, quello sostitutivo ex L. 154/92 / art. 117 TUB, mantenendo sempre la natura va-riabile del tasso di interesse;

6. in presenza di versamenti in eccesso rispetto a quanto dovuto in tale data, disporre l'imputa-zione ai sensi dell'art. 10 ultimo periodo del capitolato di mutuo, con nullità del “pagamentodel 5%” ivi previsto, per difetto di causa;7. all'esito, condannare la controparte legittimata al pagamento di quanto risultasse a creditodella mutuataria, oppure contenere la condanna di quest'ultima entro i limiti del minor credi-to ut supra accertato.



Vinte le spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vicenda

Il giorno 11/9/17, [REDACTED] [REDACTED] SRL, agendo quale cessionaria del credito di [REDACTED] SpA, chiedeva al Tribunale di Genova l'emissione, nei confronti dell'Avv. [REDACTED] [REDACTED] di un decreto ingiuntivo per il pagamento la somma di €302.350,32 oltre accessori, quale residuo di un mutuo concesso dalla [REDACTED] con atto del 8/4/91 in favore della [REDACTED] srl, in relazione al quale l'ingiunto aveva prestato garanzia.

Il decreto ingiuntivo veniva notificato in data 21/11/17. La notifica veniva effettuata a mezzo posta all'indirizzo di Rapallo, Via [REDACTED] 4D, e si perfezionava per compiuta giacenza del plico.

Successivamente, in data 26/9/18, [REDACTED] [REDACTED] intimava al Quaglia il precetto per il pagamento della somma di cui sopra. Il precetto veniva notificato presso la residenza del debitore, sita in Rapallo, via dei [REDACTED] 22/3.

A questo punto [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione "tardiva" ex art. 650 cpc avverso il decreto, osservando, in via preliminare, di avere avuto notizia del decreto ingiuntivo solo a seguito del precetto. La notificazione del decreto, infatti, era nulla, in quanto avvenuta ad un indirizzo dove egli non era residente, e nel quale la [REDACTED] srl aveva avuto sede solo in passato (fino al 1993).

L'opponente eccepiva:

1. l'incompetenza territoriale del Tribunale di Genova che aveva emesso il decreto ingiuntivo, in considerazione della presenza nel contratto di finanziamento di una clausola che attribuiva la competenza al Tribunale di Milano;
2. l'inammissibilità dell'azione causale esperita dalla controparte per intervenuta prescrizione delle cambiali a suo tempo rilasciate da esso opponente, e l'improcedibilità di detta azione per mancato protesto delle cambiali e mancata loro offerta in restituzione (art. 66 l. camb.);
3. la prescrizione del credito;



4. il difetto di prova circa l'avvenuta risoluzione del contratto di finanziamento;
5. l'erroneità del calcolo della somma dovuta.

La convenuta opposta si costituiva, chiedendo dichiararsi l'illegittimità o l'infondatezza dell'opposizione.

Le questioni di cui ai punti 1) e 2) che precedono sono state definite con la sentenza non definitiva pronunciata in data 25/6/2020, che ha respinto le eccezioni della opponente, ed ha ritenuto ammissibile la opposizione tardiva.

La causa è stata rimessa in istruttoria per effettuare CTU contabile, affidata al Dott. [REDACTED] per la determinazione del credito.

Nel corso di questa fase del giudizio è intervenuta in causa la mutuataria [REDACTED] srl, che si è associata alle domande dell'opponente circa la determinazione del saldo del rapporto, ed ha altresì chiesto, in caso di saldo a credito per la mutuataria, la condanna di [REDACTED] S.r.l.' o dei suoi aventi causa al relativo pagamento.

Sulla prescrizione del credito

L'opponente ha eccepito la prescrizione del credito portato dal decreto ingiuntivo, osservando che il processo esecutivo contro il debitore principale [REDACTED] SRL era terminato con l'ordinanza di chiusura depositata il 18 settembre 2007. Siccome nessun altro interruttivo era stato validamente compiuto entro il successivo decennio, il credito sarebbe stato già estinto per prescrizione nel novembre 2017, quando veniva effettuata la comunque invalida notificazione del decreto ingiuntivo.

Per verificare la fondatezza di tale assunto è necessario aggiungere che, come lo stesso opponente riconosce, nel maggio 2010 [REDACTED] aveva posto in essere un sollecito di pagamento. Questo, se regolarmente portato a conoscenza del debitore, avrebbe certamente avuto l'effetto di interrompere il decorso della prescrizione; si tratta della lettera raccomandata del 4/5/10 (doc. A6 della convenuta opposta), spedita a [REDACTED] all'indirizzo di via [REDACTED] di [REDACTED] 10/A (ove, pacificamente, il destinatario aveva all'epoca la sua residenza anagrafica), il cui avviso di ricevimento risulta consegnato ad un soggetto che vi appose una firma illeggibile e del quale non vengono precisati i rapporti col destinatario.



L'opponente afferma che la comunicazione non sarebbe mai giunta a sua conoscenza. A tal proposito espone che:

- il civico 10A, dove fu indirizzata la missiva, corrisponde all'ingresso posteriore dell'immobile che era stato concesso in ipoteca a garanzia del finanziamento ;
- l'immobile era stato venduto nel procedimento esecutivo dove era intervenuta [REDACTED] (che quindi conosceva perfettamente la circostanza); [REDACTED] S.r.l. ne aveva perso la disponibilità, a vantaggio dell'aggiudicatario, il 4 aprile 2007, come risulta dal verbale di rilascio prodotto in causa;
- esso opponente aveva invero abitato all'indirizzo in questione, ma solo fino all'esecuzione del rilascio di cui sopra; in seguito, essendo rimasto privo per un certo tempo di una dimora stabile, vi aveva conservato la residenza anagrafica finché non aveva potuto trasferirla al nuovo indirizzo di via dei [REDACTED] ma di fatto egli non aveva più avuto alcun contatto con l'ex-chiesa e con il nuovo proprietario, [REDACTED] [REDACTED] S.r.l.
- dal rilascio, l'immobile era rimasto abbandonato, e non è dato comprendere chi possa avere firmato per conto del destinatario l'avviso di ricevimento; non era comunque stato esso opponente, il quale comunque ha proposto querela di falso avverso la sottoscrizione, né poteva essere stato alcuno dei suoi famigliari.

Tuttavia, è proprio dalle circostanze indicate dall' opponente che emerge infondatezza della tesi difensiva.

Occorre innanzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 1335 c.c, le dichiarazioni indirizzate ad una determinata persona si reputano conosciute dal destinatario nel momento in cui esse giungono al suo indirizzo, se il destinatario non prova di essere stato, senza sua colpa, nell' impossibilità di averne notizia.

Orbene, ai fini della norma citata l'indirizzo dell'odierno opponente deve riconoscersi fissato nel civico 10A, dove questi aveva la propria residenza anagrafica e dove fu indirizzata la lettera. Ai sensi dell'articolo 44 del codice civile, infatti, i trasferimenti di residenza che non siano stati pubblicizzati nei modi previsti dalla legge non sono opponibili al terzo di buona fede. Consapevole di ciò, la difesa dell' opponente afferma che il creditore non poteva ritenersi in buona fede, in quanto doveva necessariamente essere a conoscenza, dagli atti del procedimento esecutivo in cui era intervenuto, che



l'immobile era stato venduto e consegnato all'aggiudicatario come risultava dal verbale di rilascio. Ma l'argomentazione non è condivisibile per una serie di ragioni. In primo luogo, il creditore intervenuto in un processo esecutivo è interessato essenzialmente alle vicende della aggiudicazione del bene e della distribuzione della somma, e non ha alcun interesse a verificare quale sia la sorte materiale dell' immobile dopo il versamento del prezzo. In secondo luogo, il verbale di consegna non dà atto della effettiva estromissione dall' immobile della società ██████ dato che in esso si afferma soltanto che il legale rappresentante dell' esecutata si impegna a rilasciare l'immobile entro una certa data futura. A ben vedere, nulla escludeva che l'aggiudicatario potesse avere lasciato l'odierno opponente a qualche titolo nella disponibilità dell' immobile, come era lecito supporre proprio dalla permanenza allo stesso indirizzo della residenza anagrafica.

Dunque, la raccomandata del 4 maggio era effettivamente giunta a quello che legalmente deve considerarsi l'indirizzo del destinatario. Né si può affermare che questi sia rimasto all'oscuro dell'evento per ragioni non imputabili a sua colpa; costituisce anzi una colpa grave, assai prossima alla positiva intenzione di far perdere le proprie tracce, quella di colui che mantenga la propria residenza anagrafica presso il luogo dove non vive più e dove non si cura di verificare l'arrivo di atti a lui indirizzati. Non si vede d'altra parte quali condotte avrebbe potuto porre in essere il creditore, nei confronti di un debitore che aveva abbandonato sia il domicilio eletto che la residenza anagrafica, per tutelare le ragioni del proprio diritto.

L'eccezione di prescrizione del credito deve pertanto essere respinta con riferimento al debito in cui pagamento era stato sollecitato nelle forme che si sono dette.

Essa risulta però fondata con riferimento alla operazione di finanziamento, numero 29063/03, il cui ammontare concorre a formare la somma oggi è richiesta. Di tale rapporto non si fa cenno nella comunicazione del 4 maggio, che quindi è inidonea ad interrompere la prescrizione in relazione ad esso. Le somme pertinenti a tale rapporto dovranno essere escluse dal debito, con le modalità che si vedranno di seguito.

Sulla natura giuridica del rapporto.

Superate le questioni di carattere preliminare, si deve affrontare il problema della qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra gli odierni litiganti, da



cui dipende il modo in cui verranno poi esaminate le singole eccezioni dell'opponente.

Secondo la convenuta opposta, infatti, tutte le eccezioni di merito sarebbero inammissibili in quanto il rapporto avrebbe natura di contratto autonomo di garanzia. Il garante infatti aveva rinunciato "ad opporre qualsiasi eccezione", e si era impegnato al pagamento "a semplice richiesta" (art. 14 contratto di mutuo). Si sarebbe pertanto verificata l'ipotesi prevista dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale" (Cass. civ., sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947; Cass. Sez. III, 19736/2011).

Va però osservato che il principio affermato dalla Corte di Cassazione non deve essere inteso in senso automatico, ricollegando la natura autonoma del rapporto alla semplice presenza della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni". Come osserva la stessa massima citata dalla convenuta opposta, bisogna comunque verificare che tale clausola non si ponga in contrasto con l'intero contenuto del contratto. Tale principio è stato ulteriormente chiarito nella recente sentenza 19/02/2019, n. 4717, secondo cui "*L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, **sicché, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto.***" (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in virtù della mera presenza di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", aveva qualificato una polizza assicurativa quale contratto autonomo di garanzia, senza tener conto dell'intero contenuto della polizza e, in particolare, dei riferimenti del contratto alla situazione relativa al rapporto sottostante, alla necessità di indicare, per la richiesta di pagamento, l'inadempienza riscontrata).

Sotto questo profilo meritano integrale e convinta condivisione le articolate argomentazioni dell'opponente che, esaminando il problema sotto molteplici angolazioni, giunge correttamente alla conclusione che il contratto intercorso



tra le parti integra una vera e propria fideiussione, nella quale la clausola in esame attiene solamente alla necessità di effettuare il pagamento con riserva delle eccezioni successivamente opponibili (c.d. clausola solve et repete).

In questo senso militano numerose circostanze:

- a. l'impiego costante, nel contratto, dei termini “fidejussione” e “fidejussori”, con altrettanto costante richiamo – anche per derogarvi – alla disciplina codicistica del negozio fideiussorio;
- b. l'individuazione dell'impegno assunto dal garante con il contenuto dell'obbligazione principale, laddove si prevede che “I sottoscritti Garanti [...] si costituiscono fidejussori [...] per garantire l'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Cliente con il presente contratto”
- c. la delimitazione quantitativa dell'impegno del garante con riferimento “al pagamento di tutto quanto non fosse dallo stesso [cioè dell'obbligato principale] tempestivamente versato per tutti i titoli sopra indicati”, che chiaramente collega e confina la responsabilità del garante ad un inadempimento dell'obbligato principale;
- c. la previsione contrattuale secondo cui “*Il Cliente e gli eventuali Garanti [...] riconoscono ai libri ed alle registrazioni di Centrobanca piena efficacia probatoria per la determinazione del debito*”; il che, osserva correttamente l'opponente, non avrebbe senso nel contratto autonomo, dove al creditore non occorre prova alcuna verso il garante;
- d. la natura dei rapporti intercorrenti tra le parti, in cui il garante è una persona fisica cointeressata all'operazione economica intrapresa dalla società obbligata in via principale, secondo uno schema radicalmente diverso da quello della prestazione di garanzia autonoma, solitamente espressa (a titolo oneroso) da un operatore finanziario estraneo al rapporto principale nell'ambito di una polizza fideiussoria a prima richiesta (è opportuno notare a questo proposito che è proprio con riguardo alla specifica tematica delle polizze fideiussorie prestate da una banca o da un'assicurazione che si è sviluppata la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla convenuta opposta).

In conclusione, la valutazione complessiva delle disposizioni contrattuali e dei rapporti intercorrenti tra le parti rende evidente come le obbligazioni del garante abbia mantenuto quel carattere accessorio, rispetto all'obbligazione principale, che è tipico della fideiussione.



Sulla nullità della fideiussione

L'opponente eccepisce la nullità del negozio di garanzia da lui stipulato, in quanto posto in essere recependo il contenuto delle norme bancarie uniformi emanate nel corso degli anni dalla associazione bancaria italiana. A tal proposito, richiama e produce i provvedimenti della Banca d'Italia numero 12 del 3 dicembre 1994 il numero 55 del 2 maggio 2005, che avevano dichiarato illegittime le norme uniformi predisposte dall'ABI, perché contrastanti con la normativa europea e nazionale in tema di intese restrittive della concorrenza.

L'eccezione, pur proposta per la prima volta nella memoria ex articolo 183 numero 1 cpc, è ammissibile in quanto attiene ad una nullità rilevabile d'ufficio in base ai documenti prodotti (vale a dire i provvedimenti della Banca d'Italia che avevano sancito la nullità delle deliberazioni dell'ABI).

Tuttavia, anche ove dovesse riconoscersi la sussistenza della violazione denunciata, da ciò non deriverebbe la inesistenza dell'obbligazione di garanzia.

Infatti secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza, recentemente confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. N.41994 del 2021), i contratti di fideiussione "a valle" delle intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono affetti da una nullità parziale, che colpisce esclusivamente le clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.

Di regola, dunque, dalla violazione in questione non deriva una nullità totale della fideiussione, e quindi la liberazione automatica del garante.

Secondo l'opponente, tuttavia, il caso in esame rientrerebbe tra quelli in cui la nullità delle singole clausole, ai sensi dell'art. 1419 c.c., importerebbe la nullità dell'intero negozio, in quanto si dovrebbe ritenere che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

A questo proposito, l'opponente rileva che la fideiussione per cui è causa ricalca lo schema uniforme in molte clausole che tendono a privilegiare la posizione creditoria della banca (c.d. clausola di riviviscenza, deroga all'art. 1957 cc, esclusione dell'obbligo di comunicazioni al garante, pagamento a



prima richiesta, clausola di sopravvivenza, rilevanza probatoria delle scritture della banca ecc.).

Secondo l'opponente, la presenza di tali clausole evidenzia come l'interesse della banca fosse quello di assicurarsi *"un fideiussore che deve pagare immediatamente, che non ha neppure un vero interesse a muovere contestazioni sul rapporto principale perché il suo obbligo sopravvive o rivive anche in caso di invalidità del medesimo, il cui eventuale regresso non può mai compromettere la soddisfazione della banca e che, rispetto al quantum, si vedrebbe comunque opporre le scritture contabili della medesima, come prova piena"*: risultato che la banca, ove fosse stata a conoscenza della nullità delle clausole, avrebbe certamente perseguito mediante la stipulazione di un rapporto di tipo completamente diverso, che prevedesse esplicitamente una garanzia del tutto autonoma rispetto alle vicende dell'obbligazione principale.

Questa tesi non è condivisibile. Come osservano le Sezioni Unite nella sentenza sopra citata, l'istituto della nullità parziale risponde al principio di conservazione degli atti negoziali, che nel nostro ordinamento costituisce la regola, e che impone di considerare nulli i contratti di fideiussione a valle *solo limitatamente alle clausole riproduttive dello schema illecito*. Per affermare la nullità totale della fideiussione deve risultare una diversa volontà delle parti, *nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità*.

Ora, dare rilievo alla essenzialità delle clausole nulle significa che per affermare la nullità totale sarebbe necessario dimostrare che le parti non avevano interesse a stipulare un negozio fideiussorio che fosse privo delle specifiche clausole invalide. Tale verifica non va compiuta dal punto di vista soggettivo, cioè speculando sulla possibilità che le parti, consapevoli della nullità, facessero ricorso ad altre forme di garanzia: poichè il principio da tutelare è quello della conservazione del contratto esistente, si dovrà stabilire unicamente se il contratto, depurato delle clausole invalide, rispondeva comunque agli interessi delle parti come essi si atteggiavano al momento della stipulazione.

La risposta deve essere affermativa: il garante, che nel caso in esame ha prestato il proprio consenso in presenza delle clausole particolarmente gravose sopra elencate, a maggior ragione avrebbe stipulato il negozio in mancanza di esse. Per quanto riguarda la Banca si deve osservare che essa, avendo concesso il credito al debitore principale, avrebbe sicuramente voluto munirsi delle garanzie personali dei fideiussori pur in



manca delle clausole affetta da nullità. Non risultano quindi motivi per discostarsi dal paradigma della nullità parziale che la Corte ha indicato come sanzione tipica della riproduzione delle clausole limitative della concorrenza.

Sull'art. 1957 cc.

In base a quanto detto nel paragrafo che precede, la questione della nullità della fideiussione potrebbe assumere rilevanza nel presente giudizio soltanto con riferimento alla disciplina applicabile al rapporto, in considerazione della nullità delle singole clausole che riproducono le disposizioni del modello ABI.

In particolare, l'opponente ha eccepito la decadenza in cui la controparte sarebbe incorsa, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere tempestivamente proposto le proprie istanze contro il creditore principale.

L'eccezione è però tardiva, perché proposta solo alla prima udienza, laddove, ai sensi dell'art. 167 comma 2 cpc, avrebbe dovuto essere contenuta già nella comparsa di costituzione.

Ai sensi dell'art. 2969 c.c., invero, *“La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione”*.

E' pacifico, in giurisprudenza, che l'art. 1957 stabilisca una ipotesi di decadenza che, di regola, non tocca questioni sottratte alla disponibilità delle parti: *“La decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria di cui all'art. 1957 può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore”* (Cass. Sez. 1 03/12/2019, n. 31569).

L'opponente non contesta tali assunti, ma precisa che, nel caso in esame, la decadenza sarebbe comunque rilevabile d'ufficio. Ciò perché nella presente causa si assiste ad una violazione delle norme imperative a tutela della libertà della concorrenza, o comunque di quelle, sempre coinvolgenti un preciso interesse pubblico, sulla sana e prudente gestione dell'impresa bancaria. Sotto questo profilo, si tratterebbe di materia *sottratta alla disponibilità delle parti* ai sensi della seconda parte dell'art. 2969 citato.



L'argomento è fallace perché, come si desume da chiaro tenore testuale della norma, l'art. 2969 consente il rilievo ufficioso della decadenza qualora si verifichi un duplice requisito: che si tratti di materia sottratta alla disponibilità delle parti e che si versi in una ipotesi di improponibilità dell'azione.

Le decadenze rilevabili d'ufficio sono quindi esclusivamente quelle che siano poste a tutela di un interesse pubblicistico e che *al contempo* abbiano carattere processuale, cioè si atteggiino come violazione del termine previsto dalla legge per presentare una specifica domanda giudiziale (come avviene per esempio nel caso della decisione citata dalla opponente: Cass. SS.UU. 4 luglio 1989, n. 3197).

Ma la decadenza di cui all'art. 1957 cc, che la si voglia ritenere sottratta o no all'interesse delle parti, non può in alcun modo essere ricondotta all'ambito delle decadenze processuali. L'art. 1957 cc, laddove stabilisce che le "istanze" del creditore debbano essere proposte secondo una determinata scansione temporale, non fa riferimento al regime di proponibilità di una determinata azione, ma introduce una particolare causa estintiva del diritto sostanziale del creditore verso il garante. E' infatti pacifico in dottrina, ed anche in giurisprudenza (la sopra citata sentenza n.31569/19 parla di *decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria*), che l'inerzia del creditore nel caso in esame determini la liberazione del fideiussore, e quindi non già l'improponibilità, bensì l'infondatezza della domanda proposta nei suoi confronti.

Quindi, la decadenza dalla garanzia di cui all'art. 1917 non integra uno dei casi di improponibilità dell'azione che giustificano il rilievo ufficioso.

Sulla risoluzione del contratto di mutuo.

L'opponente eccepisce che la controparte non avrebbe mai dimostrato di avere provocato la risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 8, né tanto meno avrebbe provato la sussistenza dei presupposti per l'operatività di tale clausola. Difetterebbe, quindi, il presupposto fattuale su cui si basa la domanda.

Ora è sicuramente vero che manca la prova documentale, ed anche la precisa allegazione, delle circostanze in cui sarebbe maturata la risoluzione: nel ricorso



monitorio si afferma laconicamente che “essendosi rivelato il rapporto gravemente insoddisfacente, [REDACTED] SpA revocava gli affidamenti”.

Tuttavia, va ricordato che:

1. il citato art. 8 del contratto di mutuo prevedeva che la risoluzione del contratto fosse determinata, tra l'altro, da “i protesti cambiari, sequestri, pignoramenti, iscrizioni di ipoteche legali, giudiziali, volontarie, preesistenti o sopravvenute, a carico del Cliente e dei Garanti e che, a giudizio di [REDACTED] possano arrecare pregiudizio alla sicurezza del credito” nonché dal “verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 1186, 1850 e 2743 c.c.”
2. È pacifico in causa che nel corso del 1996 l'immobile concesso in garanzia col mutuo in questione era stato sottoposto a pignoramento a cura di un altro creditore (munito di ipoteca di primo grado)
3. Dai documenti di causa risulta che gli ultimi pagamenti delle rate del mutuo risalgono al giugno 1996
4. È pacifico in causa che nel 1999 la banca interveniva nella procedura esecutiva pendente. La stessa odierna opponente riconosce che in quella sede era stata chiesta anche la penale, e si era quindi fatto riferimento ad una risoluzione o ad una decadenza dal beneficio del termine già intervenuta;
5. ai sensi dell'art. 1456 cc, in presenza di una clausola risolutiva espressa “la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola”;
6. La dichiarazione del creditore che determina la risoluzione del contratto non è soggetta a forme particolari e può essere provata in ogni modo;
7. Il deposito di un atto in un procedimento esecutivo è idoneo a portare l'atto stesso a conoscenza del debitore, e quindi vale come dichiarazione ricettizia nei confronti di quest'ultimo.
8. Il fatto che l'intervento nella procedura esecutiva fosse stato espletato dal creditore, ammesso dal giudice e neppure contestato dal debitore esecutato in un ambito in cui si erano verificati sia il pignoramento a carico del mutuatario che l'insolvenza di questo, e quindi due fatti ciascuno idoneo a determinare l'operatività della clausola risolutiva, consente di presumere che proprio con l'atto di intervento, fossero stati fatti valere l'uno e/o l'altro degli eventi risolutivi;
9. questa conclusione è avvalorata dallo stesso comportamento delle parti (inesistenza di ulteriori adempimenti da parte del mutuatario, partecipazione alla distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile



garantito, assenza di qualsivoglia riferimento alla ipotesi che il rapporto contrattuale potesse avere ulteriori sviluppi).

Si deve pertanto ritenere che, pure in presenza delle sopra descritte lacune documentali, probabilmente spiegabili col fatto che l'odierna creditrice non è l'originaria mutuante, sia stata acquisita la prova della risoluzione del rapporto.

Sulla determinazione del credito

La penale

Secondo l'art. 9 del contratto, in caso di risoluzione il mutuatario è tenuto a corrispondere alla banca un importo pari a 5% del capitale residuo, "a titolo di indennizzo per risoluzione anticipata", oltre agli interessi di mora.

L'opponente sostiene che la clausola sarebbe priva di causa, non essendo raffigurabile, nell'ipotesi della risoluzione del contratto, un concreto pregiudizio ulteriore rispetto a quanto già coperto dagli interessi moratori.

L'eccezione va respinta. Che subentri di diritto o a seguito di pronuncia giudiziale, la risoluzione del contratto che consegue ad un inadempimento del mutuatario produce per sua natura un danno in capo alla banca, sotto il profilo sia della mancata percezione degli interessi corrispettivi che sarebbero maturati nel corso della naturale durata del rapporto, sia del ritardo nell'effettuazione dei pagamenti dovuti. Il danno si ricollega innanzitutto alla mancata remuneratività del denaro prestato, e in questo senso è già di per sé di complessa liquidazione perché coinvolge valutazioni inerenti non solo all'entità e la durata di l'inadempimento, ma anche alle dinamiche del mercato finanziario e segnatamente al costo del denaro. Inoltre, all'inadempimento del mutuatario conseguono per la banca una serie di costi aggiuntivi di ancora più difficile liquidazione, legati all'attività (non solo legale, ma anche interna) necessaria per il recupero, ed anche alla vicenda del contratto non considerata in sé, bensì nell'ambito della valutazione complessiva della qualità dei crediti che concorrono al formare il patrimonio della banca. La clausola penale introduce, insieme con gli interessi moratori, una predeterminazione forfettizzata di questo danno, ed appare del tutto irragionevole sostenere che essa sia priva di causa. Diversa questione sarebbe stabilire se nel caso concreto l'operatività complessiva del sistema sanzionatorio previsto dal contratto (interessi moratori più penale) produca conseguenze manifestamente eccessive



ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1384 codice civile: ma sotto questo profilo le doglianze dell'opponente sono state del tutto generiche e non consentono di affermare sussistenza dei presupposti per una riduzione della penale.

Non risultando atti di messa in mora comunicati all'odierno opponente prima della lettera del 4/5/10 (doc. A6 della convenuta opposta) gli interessi sulla penale sono stati conteggiati dal ctu con decorrenza dalla data predetta.

Gli interessi moratori

Il contratto di finanziamento allegato al ricorso monitorio (prodotto anche dalla opponente al momento della sua costituzione) non conteneva la clausola di determinazione degli interessi moratori. Risulta che tale clausola fu approvata con atto integrativo del 17/6/21, prodotto dalla convenuta opposta come doc.4 allegato alla memoria ex art. 183 comma VI n.3 cpc. Tuttavia, siccome con detta memoria sono consentite "le sole indicazioni di prova contraria", la produzione, che attiene ad uno dei presupposti della domanda e non alla prova contraria rispetto a prove avversarie, non è utilizzabile. Gli interessi moratori, conseguentemente, sono stati determinati dal CTU al saggio di quelli corrispettivi.

Gli interessi corrispettivi

Il meccanismo previsto dall'art. 2 del contratto per la determinazione del tasso di interesse era piuttosto complesso. Secondo tale clausola il tasso andava determinato:

(...) nella misura di 1,50 punti in più della media aritmetica ponderata dei seguenti valori, ciascuno dei quali concorrerà nella formazione della media con un coefficiente di ponderazione del cinquanta per cento:

a) media aritmetica dei tassi della "lira interbancaria lettera a tre mesi" pubblicati dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" durante tutti i tre mesi solari che precedono quello comprensivo delle date di revisione; (...)

b) media aritmetica dei tassi di rendimento medio annuo lordo delle obbligazioni quotate in Borsa, emesse dagli Istituti di credito mobiliare a decorrere dall'1 gennaio 1974 con cedole soggette a ritenuta, rilevati mensilmente nei tre mesi solari che precedono quello comprensivo delle date di revisione, quali risultano pubblicati dal Supplemento al Bollettino della Banca d'Italia.

Inoltre, lo stesso art. 2 prevedeva che:



il tasso applicato al finanziamento non potrà in ogni caso essere inferiore ad un punto percentuale in più della media ponderata del tasso lordo dei certificati a tasso fisso con scadenza 19 mesi offerti da [REDACTED] nel mese solare che precede quello comprensivo le rispettive date di revisione.

Come osserva il CTU, in sostanza *“il tasso corrispettivo è determinato aumentando di 1,50 punti la media tra il tasso a) e il tasso b), con il limite del tasso floor”*.

Su tali premesse, il CTU ha verificato la correttezza del conteggio, rideterminando i tassi applicabili sulla base delle previsioni contrattuali nei casi in cui alcuni dei parametri di riferimento non erano disponibili. A questo proposito va precisato quanto segue.

1. Con riferimento al tasso di cui alla lettera a) il CTU ha osservato, con scelta assolutamente condivisibile, che *a partire dall'agosto del 1992 la quotazione della lira interbancaria è stata accorpata nel Ribor il quale a sua volta dal gennaio 1999 è stato sostituito dall'Euribor, come previsto dal D.M. 23/12/1998. Poiché il conteggio in oggetto parte con il capitale residuo a giugno 1996, il sottoscritto ha fatto riferimento ai tassi Ribor (all. 8) per il primo periodo e successivamente a quelli Euribor. L'opponente ha eccepito la nullità di tale parametro, sottolineando che la Commissione Europea ha accertato che, in concreto, il suo funzionamento era determinato da un'intesa anticoncorrenziale, almeno per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008 (cfr. la sintesi delle decisioni della Commissione UE nel caso AT 39914, assunte il 4 dicembre 2013 e il 7 dicembre 2016, prod. nn. 4 e 5). L'eccezione non è fondata, perché come questo Tribunale ha avuto modo di affermare in molteplici circostanze, in caso di eventuali intese illecite tra le banche coinvolte nelle quotazioni (tra le quali l'opponente non afferma rientrare [REDACTED]) la conseguenza sul contratto in esame non potrebbe essere la nullità della clausola che determina gli interessi con riferimento all'indice, bensì una responsabilità degli autori dell'illecito verso il mutuatario per il danno conseguente al differenziale tra il tasso applicato e quello che avrebbe dovuto essere riconosciuto ove la determinazione dell'Euribor non fosse stata falsata. Tale valutazione non muta per il fatto che qui l'Euribor debba essere applicato non già per diretta previsione delle parti, ma come sostituto dell'altro parametro originariamente richiamato.*

2. Con riferimento al tasso di cui alla lettera b), il CTU ha osservato quanto segue: *Il sottoscritto ha individuato nel tasso Rendiob (all. 11) quello descritto dall'art. 2 lettera b) del contratto di finanziamento. Tale tasso è stato pubblicato fino a tutto il 2004, dopodiché non risulta essere stato sostituito o accorpato*



ad altri tassi. Il contratto di finanziamento, a integrazione del punto b), prevede che "qualora per taluno dei tre mesi di cui sopra non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, la media verrà effettuata con le rilevazioni degli altri mesi; qualora per tutti i suddetti mesi non venisse effettuata la rilevazione di tale tasso di rendimento, verrà preso in considerazione, quale valore per la determinazione del tasso da applicare al finanziamento, il corrispondente valore del precedente periodo". Alla luce di ciò, considerato che l'ultima rilevazione possibile è quella alla data dell'1/1/2005 con la media dell'ultimo trimestre del 2004, si è mantenuto fisso tale valore fino alla conclusione del periodo preso in esame. Il ragionamento del CTU è pienamente condivisibile, perché conforme alla disposizioni contrattuali.

3. Con riferimento al tasso floor, il CTU ha dovuto concludere che *non sono emersi elementi utili al reperimento di tali dati e pertanto il sottoscritto non può che rilevare l'impossibilità di valorizzare il tasso floor previsto dal contratto di finanziamento e di conseguenza non ne terrà conto nei conteggi che verranno illustrati successivamente. A questo punto l'opponente deduce che l'impossibilità di quantificare una delle due alternative [il tasso floor, NdR] equivale a indeterminabilità o indeterminatezza costante dello stesso tasso contrattuale. L'argomentazione difensiva non è però condivisibile: i due tassi di cui parla l'opponente non sono alternativi, in quanto il secondo è un tasso floor (cioè un limite inferiore) la cui non determinabilità cagiona soltanto l'impossibilità di applicare detto limite (come ha esattamente fatto il CTU), ma non la nullità della pattuizione sugli interessi. Quindi la impossibilità di accertare il tasso floor (o la nullità della relativa pattuizione che farebbe dipendere la determinazione di tale parametro dal mero arbitrio della banca) non comporta l'invalidità della clausola sugli interessi.*

Si aggiunge, per completezza, che il CTU ha verificato che nel conteggio presentato dalla Banca gli interessi sono stati calcolati esclusivamente sulla quota capitale rimasta impagata e non anche sulla quota interessi via via maturata. Inoltre, in occasione dei versamenti effettuati dal cliente gli importi sono sempre stati imputati dapprima alla copertura degli interessi e delle spese e per la differenza residua portati a riduzione del capitale dovuto, su cui venivano calcolati gli interessi successivi.

La decorrenza della verifica effettuata dal CTU

Il calcolo del CTU è basato sul saldo debitore che risulta da un conteggio prodotto dalla Banca, nel quale, alla data del 20 giugno 1996, figura un "Residuo capitale" per €271.449,75. Il dato in sé, invero, è incontestabile, in



quanto corrisponde all'ammontare in conto capitale delle rate che non risultano pagate. Nella sua istanza di supplemento di CTU, depositata il 14/9/21, l'opponente sostiene peraltro che tale valore dovrebbe essere depurato dalle somme pagate in eccesso in corso di rapporto a titolo di interessi moratori calcolati al tasso contrattuale (anzichè al saggio degli interessi corrispettivi, come con la presente sentenza si è stabilito si dovesse fare). L'istanza non può essere accolta, perché il tema della esistenza di pagamenti effettuati in corso di rapporto, della cui ripetibilità si dovrebbe tenere conto per rideterminare il credito avversario, integra una eccezione riconvenzionale nuova, che non era stata sollevata nella comparsa di costituzione ed appare pertanto tardiva.

Sul ricavato dell'esecuzione forzata.

Già nell'atto di citazione, l'opponente aveva osservato che mentre il conteggio posto alla base del ricorso monitorio (doc.7) riporta, in data 18 dicembre 2007, un incasso di € 303.921,08 (trattasi delle somme rinvenienti dall'esecuzione forzata), il piano di riparto a suo tempo approvato nella procedura esecutiva (doc.4 del monitorio) assegnava al creditore € 298.485,84 in via ipotecaria, più altri 23.698,58 in via chirografaria per un totale di € 322.184,42, con una differenza di €18.263,34.

La convenuta opposta aveva replicato che tale differenza sarebbe relativa alle spese legali.

La tesi della convenuta opposta deve essere condivisa. I termini della questione possono essere chiariti con un raffronto tra i due documenti allegati al ricorso monitorio. Come risulta dal conteggio doc.7, e come si è diffusamente riferito nella precedente sezione *La decorrenza della verifica effettuata dal CTU*, il saldo richiesto col decreto ingiuntivo è stato determinato partendo da un importo che comprende esclusivamente il capitale; sono poi dedotti, in aumento del debito, gli interessi. La somma assegnata a [REDACTED] in sede di riparto non copre solo il credito per capitale ed interessi, ma anche diverse voci di spese. Non tutta la somma riconosciuta a [REDACTED] dovrà allora essere detratta dal credito azionato in questa sede, ma solo quella relativa alle voci che fanno parte del conteggio del credito: diversamente operando, si detrarrebbero dal credito per capitale ed interessi anche le somme ottenute dalla banca a ristoro delle spese. Orbene, se si sommano le voci riconosciute a



██████████ nel riparto approvato con riferimento alle voci richieste nel presente giudizio si avrà:

penale	13998.24	
interessi	53939.43	
capitale	210922.87	
chirografo	23698.58	
	totale	302.769,00

Vale a dire una somma addirittura minore di quella detratta nel conteggio.

Conclusioni

Escludendo il saldo riconducibile al rapporto di finanziamento numero 29063/03 (vedi la sezione *Sulla prescrizione del credito*), e recependo i principi illustrati nella sezione *Sulla determinazione del Credito*, il CTU ha rideterminato in €45.701, 83 alla data del 24/7/17 il saldo creditore a favore della odierna convenuta opposta.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato, condannando l'opponente al pagamento della minor somma come sopra determinata.

Risultando una cospicua somma a debito dell'opponente, questo deve essere ritenuto soccombente; ma, in considerazione del fatto che buona parte della complessità della causa è dipesa dalla trattazione della questione preliminare sull'inammissibilità della opposizione infondatamente sollevata dalla convenuta, e comunque dalla necessità di accertare la non debenza di parti rilevanti del credito, le spese, commisurate alla somma riconosciuta piuttosto che a quella richiesta, vanno compensate per tre quarti.

Segue la liquidazione dell'intero:

Valore della Causa: Da € 26.001 a € 52.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore massimo:	€ 2.916,00
Fase introduttiva del giudizio, valore massimo:	€ 2.065,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore massimo:	€ 3.440,00
Fase decisionale, valore massimo:	€ 4.981,00
Compenso tabellare	€ 13.402,00
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 2.010,30



A carico della convenuta opposta vanno poste le spese di CTU, necessarie per emendare il conteggio presentato dalla creditrice.

L'intervento della [REDACTED] srl.

L'intervento deve essere ritenuto ammissibile anche nella parte che mira ad ottenere la condanna di [REDACTED] alla restituzione delle somme ricevute in eccesso, in quanto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza (Cass. civ. Sez. III Sent., 26/05/2014, n. 11681) *la preclusione per il terzo interveniente di compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna parte, ai sensi dell'art. 268, secondo comma, cod. proc. civ., opera esclusivamente sul piano istruttorio, e non anche su quello assertivo, attesa la facoltà di intervento, attribuita dal primo comma della stessa disposizione, sino a che non vengano precisate le conclusioni. Ne consegue che è ammissibile la formulazione da parte del terzo di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività coesenziale all'intervento stesso.*

La questione è tuttavia di rilevanza meramente formale, perché la domanda restitutoria risulta nel merito infondata.

Il rigetto della domanda restitutoria determina la reciprocità della soccombenza e giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:

1. Revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova il 21/11/17 su ricorso di [REDACTED] spa nei confronti di [REDACTED]
2. Determina in €45.701, 83 alla data del 24/7/17 il saldo creditore a favore della odierna convenuta opposta nei confronti di [REDACTED] e della [REDACTED] srl.
3. Condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] srl la somma di cui sopra, con gli interessi legali successivi.
4. Condanna [REDACTED] a rimborsare a [REDACTED] in quarto delle spese di lite, come liquidate in parte motiva, oltre accessori di legge. Pone in via definitiva a carico di [REDACTED] le spese di CTU.



5. Dichiara compensate le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED] srl.

Così deciso in data 14/04/2022

Il Giudice
Dott. Mario Tuttobene

